

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 161 DEL 18/11/2025

OGGETTO

RINNOVO NOMINA A GUARDIA GIURATA VOLONTARIA DEL SIG. BERETTI ALFREDO IN MATERIA DI VIGILANZA VENATORIA

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- il D.Lgs. n. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", art. 163, comma 3, ha trasferito alle Province le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
 - a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
 - b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 "Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca", e all'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963, "Disciplina della pesca marittima";
- l'art. 40 della L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni", ha confermato l'assegnazione alle Province dei compiti di vigilanza in materia di "protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria" e in materia di "tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne e marittime";
- la L.R. n. 8/1994 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e ss.mm.ii., art. 58 (*Vigilanza venatoria d'istituto e volontaria*) e 59 (*Coordinamento dei Servizi di vigilanza*) come modificati da ultimo dalla L.R. n. 1/2016, assegna alle Province lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo per la protezione della fauna selvatica, la repressione della caccia e della pesca di frodo e l'attuazione del piano faunistico-venatorio regionale, le attività di formazione del personale di istituto e volontario ed il coordinamento dell'attività di vigilanza faunistico-venatoria e ittica. Le Province in particolare possono avvalersi delle guardie giurate volontarie venatorie nominate ai sensi dell'art. 27 della L. n. 157/1992 e con le procedure indicate dalla legge e direttive regionali;

Visti:

- l'art. 27 comma 1 lett. b) della Legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", che affida la vigilanza "alle guardie volontarie delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, delle associazioni agricole rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773";
- l'art. 138 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto n. 773/1931, che fissa i requisiti delle guardie particolari, e gli artt. 249 e seguenti del regolamento di esecuzione del TULPS, approvato con Regio Decreto n. 635/1940;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1232/2000, modificata dalla DGR n° 2197/2022, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha emanato direttive vincolanti alle Province in materia di vigilanza venatoria ed ittica, relative agli adempimenti di cui alla L.R. n. 8/1994 e ss.mm.ii., art. 58 comma 4 e comma 1;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 980 del 30/06/2008, relativa alla disciplina del coordinamento delle guardie volontarie di cui all'art. 27 della L. 157/92, in attuazione degli artt. 58 e 59 della L.R. n. 8/1994 e ss.mm.ii.;

Vista l'istanza del Dr. Arch. Giuliano Cervi, Presidente della Associazione Pro Natura Sezione di Reggio Emilia, acquisita in data 22/09/2025 al prot. n. 28942/1/2025, per la richiesta di rinnovo del decreto di riconoscimento della nomina a Guardia Giurata Volontaria del proprio iscritto Sig. Beretti Alfredo in materia di Vigilanza Venatoria;

Atteso che ai sensi delle direttive regionali il provvedimento di nomina a Guardia Giurata Volontaria (di seguito anche GGV) ha validità biennale ed è rilasciato a seguito di istruttoria tendente ad accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti e le concrete necessità di personale di vigilanza volontario;

Verificato che:

- l'Associazione Pro Natura, C.F. 91023010357, con sede a Reggio Emilia, a cui aderisce il Sig. Beretti Alfredo è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. (c.d. Codice del Terzo Settore) e dell'art. 31 comma 7 del D.M. n. 106/2020 nella sezione "organizzazione di volontariato", avendo tra i suoi scopi la salvaguardia naturalistica, la promozione della conoscenza e del monitoraggio del territorio;
- l'Associazione Pro Natura, a cui aderisce il Sig. Beretti Alfredo, è una delle Associazioni Nazionali di cui all'articolo 27, c. 1 lett. b) della legge n. 157/1992 di cui sopra, in quanto è stata individuata con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 17 del 24.01.2018, quale Associazione di protezione ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della Legge n. 349/1986 "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale":

Visti altresì:

- l'art.27, comma 9, della Legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" che testualmente recita: "I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4";
- l'attestazione di avvenuto Giuramento del Sig. Beretti Alfredo, prestato ai sensi di legge in data 30/07/1984;

Preso atto che:

- la Questura di Reggio Emilia cat. 16B/2025 Div. P.A.S., con nota acquisita al Prot. n. 32609/1/2025, ha espresso parere favorevole al rinnovo del riconoscimento della nomina del Sig. Beretti Alfredo a Guardia Giurata Volontaria ai sensi dell'art. 138 del T.U.L.P.S.;
- il Responsabile del Servizio di Polizia Locale Provinciale, proponendo il presente provvedimento in qualità di Responsabile del Procedimento, esprime parere favorevole al rinnovo del decreto di nomina a Guardia Giurata Volontaria Venatoria in relazione alle risultanze istruttorie e per le necessità di personale volontario a supporto delle attività di vigilanza di competenza provinciale;

Atteso che è in corso un'interlocuzione con la Regione Emilia-Romagna volta ad approfondire e chiarire alcuni aspetti di allineamento normativo delle direttive di cui alla DGR n. 980/2008, ai fini della predisposizione del Regolamento di cui ai punti 2 e 12 delle direttive medesime:

Ritenuto necessario provvedere al rinnovo del riconoscimento della nomina in oggetto, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del D.lgs. n. 112/1998, al fine di garantire il necessario supporto al Servizio di Polizia Provinciale per le esigenze e le azioni connesse alle funzioni di vigilanza faunistica-venatoria di competenza dell'Ente, nelle more della conclusione dell'interlocuzione con la Regione;

Dato atto che:

- la validità della presente nomina è subordinata all'attivazione, da parte dell'Associazione di appartenenza della Guardia Volontaria, di idonea copertura assicurativa relativa alle attività programmate e regolarmente svolte e pertanto non possono essere espletati servizi senza copertura assicurativa contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi;
- le Guardie Volontarie svolgono la loro attività nell'ambito del territorio provinciale a titolo gratuito e per il tramite delle relative associazioni, senza che ciò dia luogo a costituzione di rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura;
- l'attività di vigilanza volontaria è svolta a supporto ed in sinergia con quella istituzionale svolta dalla Provincia, attraverso il coordinamento disciplinato ai sensi delle Direttive regionali di cui alla D.G.R. n. 980/2008 sopra richiamata;

Atteso che il presente atto non comporta la necessità di effettuare impegni di spesa;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

DECRETA

- 1. di rinnovare la nomina a Guardia Giurata Volontaria ai sensi dell'art. 163, comma 3 del D.lgs. n. 112/1998 al Sig. **Beretti Alfredo**, come generalizzato in atti, <u>con competenza</u> in materia VENATORIA;
- 2. di dare atto che:

- il rilascio di cui al precedente punto 1) ha durata limitata ad anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto;
- la validità della presente nomina è subordinata all'attivazione, da parte dell'Associazione di appartenenza della Guardia, di idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi relativa alle attività programmate e regolarmente svolte;

3. di dare inoltre atto che:

- la predetta Guardia svolge il servizio di vigilanza Volontaria esclusivamente a titolo
 gratuito e sempre per tramite dell'associazione di appartenenza, nell'ambito del
 coordinamento provinciale disciplinato ai sensi delle Direttive regionali di cui alla
 D.G.R. n. 980/2008 sopra richiamata, in attuazione degli artt. 58 e 59 della L.R. n.
 8/1994 e ss.mm.ii.;
- Il coordinamento generale dell'attività di vigilanza delle Guardie Volontarie è svolto dalla Provincia di Reggio Emilia tramite il Responsabile del Servizio di Polizia Provinciale;
- la Guardia, durante l'espletamento dell'attività di vigilanza Volontaria, è tenuta al rispetto delle vigenti disposizioni di legge, delle Modalità di Servizio approvate dalla locale Questura e delle seguenti disposizioni:
 - La Guardia, nell'ambito del Servizio di vigilanza, è tenuta:
- a partecipare ai servizi di vigilanza programmati dall'associazione e comunicati preventivamente dalla stessa al Responsabile del Servizio di Polizia Provinciale, nell'ambito del piano provinciale annuale delle attività;
- a svolgere i servizi di vigilanza in pattuglia composta di norma da due guardie giurate volontarie;
- ad indossare la divisa approvata ai sensi dell'art. 254 del RD 635/1940 o, qualora non ne sia dotata, di vestiario che non generi confusione alcuna con i segni e le caratteristiche distintive della struttura di Polizia Provinciale o delle Forze di Polizia;
- ad essere riconoscibile tramite un evidente contrassegno di identificazione rimovibile, sul quale sia riportata la dicitura "Coordinamento Vigilanza Volontaria – Prov. di Reggio Emilia" ed ad esibire, ogni qualvolta sia tenuta a qualificarsi, la "tessera di riconoscimento";
- a rispettare il divieto di esercitare l'attività venatoria;
- a rispettare il divieto di essere armata, anche se regolarmente autorizzata al porto d'armi;
- ad operare con correttezza, diligenza, prudenza e perizia, collaborando con le altre Guardie in modo da assicurare il migliore svolgimento dei servizi e mantenendo sempre un comportamento irreprensibile con le persone con cui viene in contatto;
- a collaborare con la Polizia Provinciale e con le altre Polizie Locali e dello Stato;

- ad effettuare le eventuali contestazioni delle violazioni amministrative nelle materie di competenza, compilando gli atti conformi alla legislazione vigente in modo chiaro e completo, se possibile sul luogo, nell'immediatezza del fatto e rilasciandone copia all'interessato previa firma apposta dallo stesso, ed a trasmettere tempestivamente l'apposita copia al Servizio di Polizia Provinciale;
- a compilare con cura, completezza ed esattezza tutti gli atti e i moduli di servizio, assicurandone la corretta conservazione ed inoltrandoli, nei termini stabiliti;
- in caso di accertamento di violazioni di tipo penale resta fermo l'obbligo di riferirne immediatamente, tramite rapporto scritto, all'Autorità Giudiziaria competente o alla PG disponibile, dandone informazione al più presto al Responsabile della Polizia Provinciale;

La Guardia, inoltre, è sempre tenuta:

- a rispettare il divieto di indossare capi di abbigliamento o segni distintivi che possano qualificarla come tale, nonché di effettuare qualsivoglia intervento ad eccezione della segnalazione di eventuali illeciti alla competente autorità, al di fuori dei servizi di vigilanza programmati;
- a mantenere il segreto d'ufficio, rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali e, in generale, la riservatezza dei terzi;
- a non esternare in pubblico apprezzamenti e rilievi sull'operato di soggetti e autorità che esercitano funzioni in materia venatoria.

Il presente decreto è esecutivo alla sua sottoscrizione.

Allegati:

- parere di regolarità tecnica;
- nulla osta Questura (riservato)

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.
(da sottoscrivere in caso di stampa)
(da sottoscrivere in caso di stampa) Si attesta che la presente copia, composta di n fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti cor n del